



**COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
(PROVINCIA DI ROVIGO)**

UFFICIO TECNICO COMUNALE - 2° SETTORE 2° SERVIZIO

TELEFONO: 0425/99495 INT 2 - TELEFAX: 0425/99988

WEB www.venezze.it – EMAIL lavoripubblici@venezze.it – PEC segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it

REGOLAMENTO COMUNALE

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27/05/2021

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Assimilabilità dei rifiuti

Articolo 4 - Criteri organizzativi

Articolo 5 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Articolo 6 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

Articolo 7 - Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti

Articolo 8 - Divieti per il conferimento dei rifiuti

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9 - Modalità di conferimento

Articolo 10 - Raccolta dei rifiuti con contenitori stradali presso isole ecologiche

Articolo 11 - Norme relative ai contenitori stradali

Articolo 12 - Raccolta domiciliare dei rifiuti

Articolo 13 - Autocompostaggio domestico

Articolo 14 - Modalità di conferimento della Frazione Verde dei rifiuti

Articolo 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

Articolo 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

Articolo 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Articolo 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti inerti di provenienza domestica

Articolo 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti costituiti da prodotti tessili ed abiti in buone condizioni

Articolo 20 - Modalità di conferimento di oli e grassi alimentari esausti

Articolo 21 - Modalità di conferimento di rifiuti di legno e di imballi di legno

Articolo 22 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Articolo 23 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali simili

Articolo 24 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

Articolo 25 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Articolo 26 - Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte di utenze non domestiche

TITOLO III - SERVIZI DI IGIENE URBANA

Articolo 27 - Recupero di aree degradate

Articolo 28 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private, dei terreni non edificati

Articolo 29 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Articolo 30 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Articolo 31 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Articolo 32 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Articolo 33 - Animali

Articolo 34 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

Articolo 35 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 36 - Vigilanza

Articolo 37 - Videosorveglianza

Articolo 38 - Sanzioni

Articolo 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Articolo 40 - Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, ha per oggetto:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani comunemente definiti con la sigla RU;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, inclusa la perimetrazione delle aree in cui il servizio viene svolto con modalità diverse;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed simili al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai rifiuti urbani così come definiti all'art. 184, comma 2, del D. Lgs 152/2006.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel catalogo Europeo dei Rifiuti e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
2. Fatta salva la classificazione dei rifiuti prevista dall'art. 184 del D. Lgs. 152/2006¹, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani di produzione domestica ed i rifiuti ad essi simili ai sensi del successivo art. 3, sono classificati nelle seguenti categorie:
 - **Rifiuto Urbano Residuo** (Secco non riciclabile): rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte obbligatorie della frazione verde, delle frazioni secche recuperabili e della frazione organica dei rifiuti, degli ingombranti e dei rifiuti (REE) che possono essere parzialmente recuperati.

¹ Art. 184, comma 2, D. Lgs 152/2006:

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), simili ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

- **Frazione Organica dei Rifiuti Urbani** (Umido Organico): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dagli scarti dei mercati ortofrutticoli e presso utenze selezionate (es. mense, ristoranti, ecc.).
- **Frazione Verde**: frazione costituita esclusivamente dagli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, comprendente sfalci e potature, anche proveniente da aree cimiteriali.
- **Frazioni Secche Recuperabili**: frazione riciclabile dei rifiuti urbani, costituita, in particolare, da:
 - “*carta*”, cioè materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri carta, imballaggi in cartone e tutti i materiali della filiera cellulosica similari quali ad esempio i contenitori per bevande in poliaccoppiato, conferiti a raccolta differenziata;
 - “*vetro*”, contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, conferiti a raccolta differenziata;
 - “*alluminio*”, imballaggi e rifiuti in alluminio, conferiti a raccolta differenziata;
 - “*acciaio*”, imballaggi e rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, conferiti a raccolta differenziata;
 - “*plastica*”, imballaggi e rifiuti in plastica, conferiti a raccolta differenziata;
 - “*legno*”, imballaggi e rifiuti in legno, conferiti a raccolta differenziata;
 - ogni altro residuo recuperabile per il cui riciclaggio esistano opportunità di mercato attive almeno in ambito regionale.
- **Rifiuti Urbani Pericolosi** (RUP): rifiuti provenienti da attività domestiche quali pile, farmaci inutilizzati o scaduti, lampade alogene, tubi catodici, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, batterie e accumulatori al piombo, nichel-cadmio o contenenti mercurio (ed esempio batterie per autotrazione esauste sostituite dai privati), oli minerali usati, prodotti (e relativi contenitori) marchiat **"T"** (tossico) e/o **"F"** (infiammabile) utilizzati per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa, disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.
- **Frazioni particolari**: rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, che per le loro caratteristiche o per espresse disposizioni di legge possono o devono essere avviati a forme particolari di recupero o di smaltimento; in particolare:
 - oli e grassi vegetali e animali esausti;
 - batterie alcaline;
 - prodotti tessili ed abiti.
- **Rifiuti Inerti** di provenienza domestica: i rifiuti derivanti dalla demolizione o ristrutturazione di elementi in calcestruzzo o ceramica (ad esempio, sanitari o piastrelle) che provengano esclusivamente da superfici domestiche, e che siano conferiti presso l'Ecocentro a cura del produttore stesso, non contaminati da amianto.
- **Rifiuti Ingombranti**: tutti i rifiuti di grandi dimensioni per i quali non è possibile utilizzare i normali circuiti di raccolta differenziata, contenitori o altro, ovvero non è individuabile un materiale prevalente e non rientrano in altre categorie; possono essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta ingombranti oppure essere conferiti direttamente all'Ecocentro.

- **Rifiuti Elettrici ed Elettronici:** i rifiuti di cui all'art. 227, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006, quali,
- ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, elementi illuminotecnica, giocattoli elettronici, ecc.

Inoltre, ai fini del presente Regolamento, fatte salve le definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, si intende per:

- "raccolta monomateriale": la raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani;
- "raccolta multimateriale": raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione;
- "raccolta con contenitori stradali": modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi presso punti fissi su strade e aree pubbliche (cassonetti, campane, ecc.) o punti di accentramento;
- "raccolta con porta a porta o domiciliare": modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione o conferiti su strada in corrispondenza dell'accesso all'utenza produttrice, conferiti in sacchi, contenitori o privi di imballaggio, se ingombranti;
- "contenitore": attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) generalmente fornita dal gestore per il contenimento ed il conferimento dei rifiuti;
- "punto di conferimento": superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti nella modalità di raccolta "porta a porta";
- "EcoCalendario": pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, in base al territorio di appartenenza di ciascuna utenza.
- "isole ecologiche": aree non custodite, attrezzate con contenitori monomateriale e/o multimateriali;
- "ecocentro": centro di raccolta del soggetto gestore recintato e presidiato, dove vengono gestiti e organizzati tutti i rifiuti urbani conferiti dagli utenti o dal gestore stesso;
- "utenze domestiche": le utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione, indipendentemente dalla presenza di un determinato nucleo familiare residente;
- "utenze non domestiche": tutte le utenze diverse dalle domestiche, quali le utenze produttive (commerciali, artigianali, industriali), direzionali e di servizio, enti, istituzioni, associazioni;
- "grandi utenze": le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- "imballaggio per la vendita o imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- "imballaggio multiplo o imballaggio secondario": imballaggio costituito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento negli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- “imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Articolo 3 - Assimilabilità dei rifiuti

1. Nell’attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, sono dichiarati simili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali,
 - di cui all’articolo 184, comma 3, lett. a), c), d), e), f) del D. Lgs. 152/2006 che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1 lett. a) della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, recante “Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”, compresi gli accessori per l’informatica;
 - rifiuti sanitari che, derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e rientrano tra quelli non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) “rifiuti sanitari simili ai rifiuti urbani” dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
2. Nel caso in cui i rifiuti sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente non possono essere considerati simili ai rifiuti urbani se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica e comunque solo se supportati da adeguata certificazione di analisi.
3. I rifiuti simili devono essere conferiti con le stesse modalità attivate per le utenze domestiche nell'area territoriale di riferimento; in ogni caso, il conferimento dei rifiuti simili non deve compromettere o creare pregiudizio alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica: a tale scopo, le “utenze non domestiche” possono richiedere, per determinate tipologie di rifiuti simili “contenitori dedicati” da collocare all'interno della loro sede lasciando spazi adeguati per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.
4. Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o recupero.
5. L’assimilazione di cui al presente articolo viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui allo specifico Regolamento.
6. I rifiuti speciali non simili ai sensi del presente Regolamento devono essere smaltiti, a norma di legge, a cura dei produttori degli stessi, privilegiando le possibili forme di recupero.

Articolo 4 - Criteri organizzativi

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed simili nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 e con il vigente Piano Provinciale.
2. L'amministrazione comunale in accordo con il gestore assicura l'avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l'impatto sull'ambiente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie:
 - rifiuti urbani domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, simili ai rifiuti urbani ai sensi del precedente articolo 3.
4. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito menzionato come Gestore) sono regolati dal contratto con cui è stato affidato il servizio stesso.
5. L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabiliti dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore e dalle Deliberazioni con le quali vengono approvate eventuali modifiche ed integrazioni alle modalità operative del servizio, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
7. La raccolta dei rifiuti è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
8. Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
9. Sono rimandate ad apposito separato Regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Articolo 5 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il perimetro entro il quale viene assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti corrisponde ai confini del territorio comunale.
2. Nell'ambito di tale perimetro l'attività di raccolta dei rifiuti è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. S'intendono, inoltre, coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Nell'ambito del perimetro in cui viene assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti, la modalità con cui viene effettuata la raccolta è quella differenziata porta a porta.
4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati, per esigenze legate all'efficienza del servizio, attraverso deliberazione di Giunta Municipale.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. Nel Comune di San Martino di Venezze sono istituiti flussi di raccolta differenziati dei rifiuti urbani. Il sistema di raccolta mira ad essere il più possibile capillare, finalizzato alla responsabilizzazione dei cittadini sin dall'atto del conferimento.
2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, definisce le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia e definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quei metodi che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. È obbligatoria l'effettuazione delle seguenti raccolte differenziate attraverso i servizi messi a disposizione dal gestore:
 - a) frazione secca recuperabile (carta, cartone, legno, metalli, plastica, vetro) per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - b) frazione verde nonché frazione putrescibile relativa ad utenze selezionate per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - c) rifiuti urbani ingombranti;
 - d) rifiuti urbani pericolosi;
 - e) frazione organica dei rifiuti urbani;
4. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate.
5. La raccolta differenziata può essere organizzata in accordo con il gestore anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private o Cooperative sociali: è, pertanto vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore e dal Comune. È concesso al privato cittadino, che per proprio senso civico, raccoglie rifiuti classificati urbani rinvenuti in aree pubbliche o di uso pubblico, trasportarli al proprio domicilio e smaltirli in maniera differenziata attraverso la propria utenza domestica.
6. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture e dei servizi predisposti per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero/riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento.
7. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e

conciso e figure facilmente interpretabili. Tutte le campagne informative rivolte alla cittadinanza da parte del Gestore dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dal Comune.

8. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 7 - Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o simili, sono utenti del servizio comunale espletato dal Gestore e pertanto soggetti alla relativa tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.
2. I rifiuti urbani, domestici o simili, devono essere tenuti all'interno dei locali, delle pertinenze o delle aree annesse dell'immobile in cui sono prodotti fino al momento del conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e simili, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore, preventivamente approvate dal Comune.
4. La raccolta differenziata dei rifiuti si articola, a seconda delle zone indicate dal Gestore e preventivamente approvate dal Comune attraverso il presente Regolamento e successivamente modificabili come previsto nel comma 5 dell'articolo 5, secondo tre modalità distinte:
 - raccolta con contenitori stradali;
 - raccolta domiciliare con contenitori;
 - raccolta domiciliare con sacchi.
5. Il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dal tipo di raccolta, è regolato dalle seguenti norme:
 - a) in ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle strutture appositamente predisposte per le raccolte differenziate;
 - b) ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore o nel sacco per essa predisposto;
 - c) gli sportelli o coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso;
 - d) i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;

- e) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
6. Nel caso di raccolta su appuntamento, prevista per alcuni tipi di rifiuto come specificato più avanti, devono essere rispettati gli orari ed i giorni stabiliti dal Gestore, preventivamente concordati con il Comune, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.
 7. Nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta l'esposizione dei rifiuti deve rispettare i giorni e gli orari comunicati dal Gestore. Il relativo calendario dovrà essere preventivamente approvato dal Comune. L'esposizione deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; al fine di evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti, i sacchi e/o i contenitori, dati in dotazione a ciascuna utenza, devono essere il più possibile allineati.
 8. In caso di necessità il dirigente preposto del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, la cui inosservanza costituisce violazione del presente regolamento ed è sanzionata a norma di legge.

Articolo 8 - Divieti per il conferimento dei rifiuti

1. È vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quelli a cui sono destinati.
2. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti e nelle adiacenze delle isole ecologiche, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico. Lo sversamento di liquidi è possibile per i commercianti impegnati nella pulizia dei propri locali, a condizione che ciò avvenga entro la pertinenza degli stessi e che le sostanze sversate non siano pericolose per l'ambiente.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui al comma precedente, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. È inoltre vietato:

- a) recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di centro di riuso;
 - b) esporre contenitori o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica al di fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
 - c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dal Gestore;
 - d) deporre qualsiasi tipo di rifiuto, anche non pericoloso, al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
 - e) conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento di altre frazioni di rifiuto. I rifiuti ingombranti potranno essere conferiti in corrispondenza dell'accesso dell'utenza produttrice solo in caso di attivazione del servizio domiciliare, nelle modalità stabilite dal soggetto gestore.
 - f) danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - g) spostare i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
 - h) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - i) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - j) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
 - k) smaltire rifiuti pericolosi in modo diverso da quello stabilito dalla legge;
 - l) conferire rifiuti speciali non simili ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con il Gestore;
 - m) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie); relativamente all'incenerimento della sola "frazione verde", è fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale vigente in materia;
 - n) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
5. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
 6. È vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti sia in sacchi rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non simili agli urbani, sostanze liquide, rifiuti da demolizione e costruzione, pneumatici, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
 7. È fatto divieto di accumulare rifiuti di qualsiasi tipo nelle aree esterne anche private.

TITOLO II – SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9 - Modalità di conferimento

1. I rifiuti domestici e simili possono essere conferiti:
 - a. nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
 - b. nei contenitori dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta;
 - c. in sacchi dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal Gestore del servizio o acquistati dall'utente stesso;
 - d. nei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
 - e. presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;
 - f. ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
 - g. nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali simili.
2. Le frazioni di rifiuto domestico e assimilato da sottoporre a raccolta differenziata, nonché le relative modalità di conferimento e di raccolta, da utilizzare nelle diverse zone della città (inclusi modalità e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti), sono disposte dal Comune, tenendo conto dei vari aspetti tecnico - economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Articolo 10 - Raccolta dei rifiuti con contenitori stradali presso isole ecologiche

1. Per i cittadini autorizzati che hanno motivate necessità, il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato utilizzando contenitori stradali, sistemati presso isole ecologiche, adeguati alle esigenze delle utenze servite in quella zona per dimensioni, capacità e numero e così suddivisi in relazione alle diverse frazioni di materiali per i quali è stata attivata la raccolta differenziata:

Plastica e lattine	Bidone da 1700 a 3200 lt
Vetro	Bidone da 240 lt
Carta	Bidone da 1700 a 3200 lt
Umido	Bidone da 240 lt
Secco residuo	Bidone da 1700 a 3200 lt
2. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate dal Gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo e coordinamento con l'Ufficio di Polizia Locale e con l'Ufficio Ambiente del Comune, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
3. Le frequenze di servizio garantite sono concordate con il Gestore.
4. Il ritardato svuotamento di alcuni cassonetti, che può essere dovuto a cause estranee all'organizzazione del servizio del Gestore, quali impedimenti per veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, avarie di mezzi d'opera, scioperi, altre cause di forza maggiore, viene in ogni caso garantito nell'arco delle 24 ore successive alla cessazione dell'impedimento.
5. Nel caso di festività infrasettimanale, il servizio viene sospeso, salvo disposizioni diverse e più idonee. Il servizio è garantito in caso di doppio giorno festivo consecutivo.

6. L'utenza è tenuta a conferire le diverse tipologie di RU recuperabili in modo da garantire la massima purezza del materiale inserendo nei rispettivi contenitori esclusivamente il materiale indicato sugli stessi o negli opuscoli informativi. In particolare:
 - I rifiuti, ad eccezione del vetro, devono essere preventivamente ridotti di volume o dimensione e puliti quando possibile.
 - Carta, cartone, vetro, plastica e lattine vanno conferiti sfusi negli appositi contenitori;
 - il rifiuto umido dovrà essere conferito utilizzando sacchetti certificati a norma europea UNI EN 13432-2002 (standard europeo per gli imballaggi compostabili e biodegradabili).
 - il rifiuto residuo secco va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti ben chiusi; i rifiuti taglienti o acuminati, in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o danneggiare i contenitori, vanno introdotti all'interno del sacchetto opportunamente protetti.
7. È fatto assoluto divieto di abbandonare a terra qualsiasi tipo di materiale, anche nel caso in cui il contenitore corrispondente risultasse già pieno: in questo caso l'utente potrà conferire il materiale nel contenitore più vicino.
8. Per produzioni occasionali di rifiuto incompatibili con le dimensioni dei contenitori messi a disposizione dal Gestore, è comunque vietato il conferimento su strada, ed è obbligatorio il ricorso a servizi personalizzati e attivati dal Gestore.

Articolo 11 - Norme relative ai contenitori stradali

1. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione, in funzione della conformazione viaria e della densità abitativa. Devono avere, comunque, caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti e devono essere sempre idonei a proteggere gli stessi dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste. Inoltre, i contenitori devono recare chiare indicazioni sullo specifico materiale da raccogliere e sul contatto in caso di necessità (numero verde del Gestore).
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del servizio. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari e per esclusive ed insindacabili esigenze di ottimizzazione del servizio, i contenitori comunque dovranno essere di forniti o di tipologia approvata dal Gestore del servizio.
3. Il posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta è effettuato dal Gestore in accordo e coordinamento con l'Ufficio Ambiente e l'Ufficio di Polizia Municipale e i competenti uffici comunali.
4. Il "nulla-osta" rilasciato dall'Ufficio di Polizia Municipale al posizionamento dei contenitori nel territorio costituisce formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative all'edilizia, all'urbanistica, e al Codice della Strada. A cura del Gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore, gli spazi

immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

6. È vietato lo spostamento dei contenitori per creare lo spazio per il parcheggio di un veicolo o per altri motivi. In caso di necessità legate a manifestazioni pubbliche, ordine pubblico, viabilità, il Gestore provvederà allo spostamento immediato dei contenitori dandone appena possibile comunicazione al Settore competente.
 7. È vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione o da intralciare l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori.
 8. I contenitori e le relative piazzole, sono sottoposti a periodici e adeguati trattamenti al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, con frequenze di norma:
 - quindicinale, nel periodo da maggio a settembre (compresi);
 - mensile, nel rimanente periodo dell'anno, con esclusione dei periodi a massima rigidità climatica.
- Il gestore del servizio è tenuto ad applicare un adesivo o analogo sistema di indicazione, laddove saranno specificate le date previste per la pulizia dei citati contenitori.
9. In alternativa al normale lavaggio e disinfezione dei contenitori, di cui al comma precedente, il Gestore del servizio, su specifica autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, potrà effettuare il trattamento mediante l'utilizzo di prodotti e processi naturali (enzimi biologici) che dovranno assicurare gli stessi risultati igienico-sanitari.
 10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 4 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
 11. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, imbrattare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 12 - Raccolta domiciliare dei rifiuti

1. In tutto il territorio comunale di San Martino di Venezze, ad eccezione dei cittadini autorizzati per il conferimento nelle isole ecologiche, il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato attraverso la raccolta domiciliare, denominata anche "porta a porta", applicato alle seguenti frazioni di rifiuto: umido, vetro, imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo.
2. La raccolta domiciliare viene effettuata utilizzando contenitori o sacchi e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore (abitazione o attività economica produttrice di rifiuti simili agli urbani), nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In ogni caso, le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.

4. Per tutte le zone del paese servite dal sistema di raccolta porta a porta delle diverse frazioni di rifiuti, i contenitori o i sacchi di capacità adeguata, vengono consegnati a ciascuna utenza a cura del Gestore.
5. I contenitori sono forniti e consegnati dal Gestore con modalità concordate con l'Amministrazione comunale ed avranno le seguenti caratteristiche:

Imballaggi di plastica e lattine	sacco	azzurro
Vetro	Contenitore 120 lt	verde
Carta e cartone	Contenitore 120 lt	bianco
Umido	Contenitore 22 litri o sottolavello 6,5 lt	marrone
Secco residuo	Contenitore 120 lt	nero/giallo
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore.
7. I contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del Comune o del Gestore e sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con diligenza. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente.
8. Per un condominio tali contenitori si considerano in custodia ad ogni condomino e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. In caso di subentri o cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti secondo le indicazioni del Gestore, pena l'addebito del costo in caso di mancata riconsegna. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita auto dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
9. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, l'utenza singola o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori all'interno della proprietà in maniera ordinata e decorosa ed esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune, chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi.
10. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
11. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all'utenza attraverso l'EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito, comprese tra le ore 6.00 e le ore 18.00.
12. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d'uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:

- a. i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l'orario indicato nell'EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto;
 - b. dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l'avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta l'utente deve provvedere a ritirarlo e ricollocarlo entro il confine di proprietà. Coloro che per ragioni oggettive non sono in grado di eseguire tale operazione entro il suddetto termine, dovranno richiedere al preposto ufficio Comunale apposita autorizzazione. L'utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
 - c. i contenitori vanno esposti con il coperchio chiuso;
 - d. i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati.
13. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta e migliorare la qualità dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l'applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
 14. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti dal Gestore attraverso in numero verde, lasciando esposti i contenitori. Il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta di qualità. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
 15. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti simili agli urbani la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.
 16. Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di esporre i propri contenitori in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.
 17. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l'accesso dei mezzi per l'esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o titolari di diritti reali e personali di godimento, locatari delle aree interessate.
 18. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno concesse a discrezione del Comune sentito il Gestore.

19. Fatto salvo il rispetto da parte dell'utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dal riposizionamento del contenitore nella fase di raccolta è a carico del Gestore del servizio.
20. La raccolta domiciliare dei rifiuti potrà essere estesa e/o modificata in base ad esigenze emergenti successivamente all'implementazione del servizio e preliminarmente approvata dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - Autocompostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale incentiva, anche economicamente secondo quanto previsto dal Regolamento di applicazione della Tariffa Rifiuti, la pratica di autosmaltimento della frazione umida del rifiuto domestico effettuata a mezzo dei sistemi a cumulo, concimaia o di adeguato composter.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, scarti di potature, sfalci ed altre attività di giardino) e compostarla "in proprio" purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (ad esempio, l'emissione di odori, la proliferazione di animali molesti e nocivi).
3. Nell'ipotesi di condomini, l'organizzazione dell'Autocompostaggio è disciplinata dai condomini stessi o dall'Amministratore condominiale qualora sia stato nominato.

Articolo 14 - Modalità di conferimento della Frazione Verde dei rifiuti

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani simili, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - a) mediante conferimento al servizio di raccolta porta a porta nei sacchi appositamente forniti dal Gestore o in piccole fascine, fino a 2 mc per singola utenza, secondo le modalità, periodicità e frequenze indicate nell'EcoCalendario annuale predisposto dal medesimo Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - b) mediante conferimento al servizio di raccolta porta a porta nei cassonetti di proprietà privata appositamente forniti dal Gestore, per grandi utenze, sempre secondo le modalità, periodicità e frequenze indicate nel calendario annuale predisposto dal medesimo Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - c) mediante ritiro a domicilio a corrispettivo nel caso di quantitativi più significativi (residui di potatura/sfalcio di pezzatura e quantità ragguardevole), oltre i limiti consentiti per singola utenza, con modalità temporali ed organizzative concordati tra utenze e Gestore.
2. Il conferimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante l'utilizzo di appositi sacchi forniti dal Gestore del servizio. Le potature ed i rami di piccole dimensioni dovranno, invece, essere legati in fasci (con legacci in corda o in altro materiale naturale avendo cura di non utilizzare materiali plastici o metallici) di lunghezza non superiore al metro. Il personale addetto al ritiro provvederà allo svuotamento dei sacchi ed alla loro restituzione agli utenti in modo da garantirne il riutilizzo.

3. L'esposizione sul fronte strada dei sacchi contenenti la Frazione Verde dovrà avvenire non prima della serata antecedente al giorno previsto per il ritiro nella zona di interesse; la frequenza della raccolta porta a porta presso le singole utenze domestiche è di norma settimanale (da marzo a novembre) o mensile (nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio). I suddetti contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere ritirati dall'utente nei tempi e modalità di cui all'art. 12 comma 13, lett. b.
4. È vietato conferire i materiali derivanti dallo sfalcio dei giardini e dalla potatura delle piante all'interno dei cassonetti stradali per i rifiuti urbani ovvero introdurre nei sacchi utilizzati per la raccolta dei rifiuti vegetali corpi estranei quali, ad esempio, terra o ghiaia.

Articolo 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 152/2006. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solamente le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
2. Inoltre, alcune tipologie di RUP possono anche essere conferite ad appositi circuiti di raccolta con modalità concordate, per ciascuna di esse, tra Amministrazione Comunale e Gestore del servizio
3. Per i rifiuti costituiti da medicinali inutilizzati o scaduti è attivata una raccolta dedicata mediante appositi contenitori forniti dal gestore e posizionati presso i luoghi di vendita di farmaci o medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o disinfettanti).
4. Le siringhe abbandonate vengono raccolte dal Gestore, su semplice segnalazione, nel più breve tempo possibile; queste vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.
5. La raccolta dei rifiuti costituiti da pile e batterie (incluse pile a bottone, pile a stilo, batterie per attrezzature elettroniche, accumulatori al piombo) avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio e posizionati all'interno di negozi e supermercati o presso i contenitori dislocati in vari punti del territorio comunale.
6. È assolutamente vietato abbandonare i rifiuti pericolosi dentro o attorno ai contenitori stradali di altre frazioni; le conseguenze a carico dei contravventori possono essere di tipo penale.
7. Il Gestore del servizio garantisce un'adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche possono essere:
 - a) ritirati a domicilio, gratuitamente, per singola utenza, secondo le frequenze concordate dall'Amministrazione comunale con il Gestore del servizio, previa semplice prenotazione telefonica al numero verde;

2. È fatto divieto di conferire i rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta o di abbandonarli sui marciapiedi o sulle strade, anche ai lati dei cassonetti per la raccolta stradale.

Articolo 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (ad esempio, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, stereo, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria), così come definite nell'art. 2 del presente Regolamento, all'esaurimento della loro durata operativa, devono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Negli altri casi possono essere conferite al Gestore del servizio, secondo le modalità previste per i rifiuti ingombranti.
2. I beni durevoli non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento.
3. È vietato abbandonare i beni durevoli o depositarli all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani o nelle relative piazzole.

Articolo 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti inerti di provenienza domestica

1. I rifiuti inerti di provenienza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere inseriti nei normali cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti.
2. I rifiuti inerti provenienti da attività professionali di imprese di costruzioni e/o di manutenzioni edili e/o di qualsiasi altro tipo di impresa i cui rifiuti inerti costituiscano il prodotto finale della propria attività produttiva, rimanendo assoggettati alla normativa dei rifiuti speciali.

Articolo 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti costituiti da prodotti tessili e abiti in buone condizioni

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche e costituiti, ad esempio, da prodotti tessili e capi di abbigliamento, calzature, borse e cinture, biancheria per la casa, avviene mediante:
 - contenitori stradali posizionati in siti opportunamente individuati dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Gestore del servizio;
2. Sono consentite raccolte porta a porta da parte di associazioni di volontariato.

Articolo 20 - Modalità di conferimento di oli e grassi alimentari esausti

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da utenti domestici, avviene mediante contenitori eventualmente collocati presso utenze di aggregazione sia nel capoluogo sia nelle frazioni con modalità organizzate dal Gestore.

Articolo 21 - Modalità di conferimento di rifiuti di legno e di imballi di legno

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da utenti domestici, avviene mediante il servizio di raccolta degli ingombranti.

Articolo 22 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento e pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani ed simili.
2. La raccolta separata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e/o dalla normativa in materia sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. n° 285 del 1990 e in altri Regolamenti Comunali.

Articolo 23 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali simili

1. Il conferimento dei rifiuti speciali simili deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani di origine domestica, con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a), il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali simili agli urbani.

Articolo 24 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico-sanitaria in materia ambientale.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni e pesi del veicolo, ecc.).

Articolo 25 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi e con riguardo alle convenzioni sottoscritte con i relativi consorzi di filiera e/o consorzi obbligatori.

Articolo 26 - Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono

tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

TITOLO III – SERVIZI DI IGIENE URBANA

Articolo 27 - Recupero di aree degradate

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera del Gestore.
2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati e/o accumulati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari, dei titolari di diritti reali e di godimento, dei locatari in base alla normativa vigente.
3. Nel caso in cui i proprietari o altri responsabili non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare al Gestore gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate.
4. In ogni caso il proprietario, titolari di diritti reali e di godimento, il locatario devono assumere ogni opportuna iniziativa, al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti.

Articolo 28 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private, dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, o proprietari o titolari di diritti reali e personali di godimento, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento sostitutivo con recupero integrale di spese e costi, secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

Articolo 29 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori e, comunque, secondo le modalità concordate con il gestore.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 30 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali

2. bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
3. Nel caso di eventi eccezionali che comportino la presenza di numerose persone/avventori organizzati da pubblici esercizi le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione o in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, per una estensione di almeno 4 metri dagli spazi in uso.
4. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
5. Entro due ore dall'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.
6. Nelle aree commerciali e industriali del capoluogo i contenitori dei rifiuti in uso agli esercizi commerciali e posti su area pubblica in via permanente devono essere opportunamente schermati attraverso pannelli approvati dal Responsabile del servizio preposto: il titolare dell'attività commerciale deve provvedere a mantenere pulita tale area, deve assumere gli opportuni accorgimenti per evitare la formazione di odori e per evitare che soggetti terzi riversino abusivamente rifiuti all'interno dei contenitori o nell'area adiacente.

Articolo 31 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli occupanti devono dichiarare le proprie necessità di servizio in fase di denuncia dell'utenza con un preavviso di otto giorni.

Articolo 32 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale ed al Gestore, con un preavviso di almeno otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori della manifestazione, salvo diversi accordi presi con il Comune o con il Gestore, devono provvedere a proprie spese alla pulizia delle aree occupate ed alla raccolta dei rifiuti prodotti, organizzando la raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 33 - Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire immediatamente l'area eventualmente sporcata. Le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, delle attività commerciali, degli uffici pubblici dovranno essere pulite con acqua o altro idoneo strumento.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in idoneo contenitore e depositati nei contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine, o in mancanza, in quelli dei rifiuti urbani residui (secco non riciclabile).
4. i proprietari o detentori di cani o di altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, guanti o paletta, o altra idonea attrezzatura per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali strumenti dovrà essere dimostrato, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
5. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Articolo 34 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti obbligatoriamente ai centri di raccolta autorizzati ai sensi del suddetto decreto.
2. Qualora il detentore intenda cedere il proprio veicolo per acquistarne un altro, può depositarlo presso il concessionario per la successiva consegna ai centri di cui al comma 1.
3. Per i veicoli a motore o i rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi del comma 3 del citato art. 231 e con le procedure di cui al relativo decreto attuativo.

Articolo 35 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il Gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. Il Gestore, in particolare, è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l'Amministrazione, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle seguenti informazioni presso l'utenza:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari (quando necessario) del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;

f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

3. Il Gestore, rende periodicamente noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
4. L'Amministrazione e il Gestore del servizio, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti e per l'incremento del recupero e del riciclo dei materiali.

TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 36 - Vigilanza

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia ed all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria - vedi L. 689/81 art. 13 comma quarto - appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente Regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori Ambientali con provvedimento del Sindaco previa frequenza di uno specifico percorso formativo sulla normativa ambientale, nazionale e locale e previa verifica dei requisiti di professionalità.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento, delle Ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Nell'esercizio di tali funzioni, gli ispettori ambientali devono essere muniti di apposito tesserino di identificazione.
4. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione sono svolte nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di polizia giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Articolo 37 - Videosorveglianza

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
3. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di

videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D.lgs 152/2006 o di altre normative di settore – si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Violazione	Rif.	Importo minimo €	Importo massimo €
Modalità di conferimento dei rifiuti e conservazione degli stessi che determinino situazioni di degrado e/o abbandono	Articolo 7, comma 2	25	500
Conferimento dei rifiuti in violazione a quanto previsto dalle lettere dalla a) alla e)	Articolo 7, comma 5	25	500
Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	Articolo 8, comma 1	25	500
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto su qualsiasi luogo aperto al pubblico di tutto il territorio comunale	Articolo 8, comma 2	25	500
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal presente regolamento	Articolo 8, comma 4, lett. b) e c)	25	500
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti.	Articolo 8, comma 4, lett. d)	100	500
Conferire i rifiuti ingombranti con modalità difformi da quelle stabilite per la specifica raccolta	Articolo 8, comma 4, lett. e)	50	500
Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	Articolo 8, comma 4, lettera f)	25	500
Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	Articolo 8, comma 4, lett. g)	25	500
Intralcio l'opera degli addetti al servizio di gestione dei rifiuti	Articolo 8, comma 4, lett. h)	25	500
Conferire materiali accesi o non completamente spenti oppure taglienti o acuminati	Articolo 8, comma 4, lett. i) e j)	25	500

Smaltire rifiuti pericolosi con modalità diverse da quelle stabilite	Articolo 8, comma 4, lett. k)	100	500
Conferire rifiuti speciali non simili	Articolo 8, comma 4, lett. l)	100	500
Incenerire rifiuti costituiti da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie) ad eccezione di casi previsti per legge	Articolo 8, comma 4, lett. m)	25	500
Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	Articolo 8, comma 4, lett. n)	100	500
Conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti sia in sacchi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non simili agli urbani, sostanze liquide, rifiuti da demolizione e costruzione, pneumatici, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto	Articolo 8, comma 6	100	500
Accumulare rifiuti di qualsiasi tipo nelle aree esterne, anche private	Articolo 8, comma 7	25	500
Conferimento della frazione organica utilizzando sacchetti in plastica non biodegradabile	Articolo 10, comma 6	25	500
Abbandonare materiale di qualsiasi tipo a terra all'interno delle isole ecologiche, anche quando il contenitore corrispondente risultasse pieno	Articolo 10, comma 7	25	500
Danneggiare, ribaltare o sbloccare i freni di stazionamento dei contenitori stradali	Articolo 11, comma 12	25	500
Depositare i rifiuti al di sopra o a fianco dei contenitori o conferirli in contenitori diversi da quelli cui sono destinati	Articolo 12, comma 13, lett. d	25	500
Abbandono di rifiuti in prossimità dei centri di raccolta quando questi sono chiusi	Articolo 13, comma 6	25	500
Conferire materiali derivanti dallo sfalcio e dalla potatura all'interno dei cassonetti per rifiuti urbani e introdurre all'interno dei sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti vegetali corpi estranei	Articolo 15, comma 4	25	500
Abbandonare rifiuti pericolosi dentro o accanto i contenitori stradali di altre frazioni di rifiuti	Articolo 16, comma 7	25	500
Conferire gli ingombranti all'ordinario servizio di raccolta o abbandonarli sui marciapiedi, sulle strade e ai lati dei cassonetti stradali	Articolo 17, comma 2	25	500
Abbandono di beni durevoli o deposito all'interno o accanto i contenitori dei rifiuti urbani o nelle relative piazzole	Articolo 18, comma 3	100	500

Conferimento di inerti negli ordinari sistemi di raccolta o nei cassonetti stradali	Articolo 19, comma 2	50	500
Mancata pulizia di marciapiedi, sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dei locali prospicienti le aree di pubblico transito	Articolo 30, comma 3	25	500
Mancato intervento di recupero di rifiuti abbandonati e/o accumulati in aree private	Articolo 31, comma 2	300	500
Mancati accorgimenti per evitare il deposito abusivo di rifiuti in aree private	Articolo 31, comma 4	200	500
Mancata pulizia e cura aree scoperte private	Articolo 32, comma 1	25	500
Mancata pulizia delle aree mercatali e mancato conferimento nei contenitori predisposti dal gestore	Articolo 33, commi 1 e 2	100	500
Mancata pulizia aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali	Articolo 34	100	500
Mancata pulizia delle aree per spettacoli viaggianti	Articolo 35, comma 1	100	500
Mancata pulizia nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Articolo 36, comma 2	50	500
Mancata pulizia del suolo da deiezioni canine, inclusa la mancanza dei dispositivi atti all'asportazione delle stesse	Articolo 37, commi 1, 2, 3 e 4	25	500

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza del presente Regolamento sono graduate in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 e successive modificazioni.
3. L'applicazione delle sanzioni ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
4. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
6. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni amministrative sono indicati all'articolo 40; il Responsabile del Settore Preposto riceve copia del rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

7. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
8. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Articolo 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme, anche regolamentari, in materia sanitaria, di igiene, di polizia locale, di fognatura e di scariche delle acque, di polizia mortuaria, di polizia veterinaria, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.
2. Ulteriori evoluzioni del sistema di gestione dei rifiuti urbani, stabilite dalla Giunta comunale o attraverso ordinanze del sindaco, dovranno indicare in modo preciso i comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.

Articolo 40 - Abrogazioni

1. È abrogata ogni disposizione regolamentare precedente o in contrasto, o incompatibile con il presente Regolamento.